



ORDINANZA MUNICIPALE **concernente le disposizioni in caso di nevicate o gelo** (del 6 ottobre 2009)

IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

richiamato l'art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili, emana il presente avviso in previsione di possibili nevicate o gelate.

1. Lo sgombero di eventuali accumuli di neve dagli accessi privati, provocati dal passaggio della calla neve, dev'essere eseguito a cura dei proprietari.
2. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli, le cui spese saranno addebitate al proprietario del veicolo.
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.
I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
5. Il Comune provvede, nel limite del possibile, all'adozione di misure atte a evitare i pericoli derivanti dalla caduta di neve e dalla formazione di ghiaccio sul campo stradale (spargimento di prodotti che impediscono la formazione di ghiaccio, insabbiamento).
Gli utenti della strada sono però resi attenti dei pericoli derivanti da questi fenomeni atmosferici, che spesso volte si manifestano in modo repentino.
Gli utenti sono parimenti avvertiti che il Comune non può, in principio, essere tenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento di autoveicoli o delle persone su strade ghiacciate o coperte di neve.
6. Divieto di provocare fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
7. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
8. Ogni violazione alla presente ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.



Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 9 al 24 ottobre 2009.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Curzio Sasselli



Il Segretario:

Mirko Tamagni

6937 Breno, 8 ottobre 2009
Ris. mun. no. 311/2009